

dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

- ART. 23** L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.  
Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.
- ART. 24** Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti.  
Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
- ART. 25** Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.  
Può costituirsi in comitato segreto.
- ART. 26** I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
- ART. 27** Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.  
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.  
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
- ART. 28** Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.
- ART. 29** L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.
- ART. 30** La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
- ART. 31** Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
- ART. 32** Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.